

Assicurazione Infortuni

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)

Italiana Assicurazioni S.p.A.  **ITALIANA**
ASSICURAZIONI

Prodotto Overtarget

Ed. 01/2019 (ultimo aggiornamento disponibile)

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società Italiana Assicurazioni S.p.A., società assicuratrice in forma di società per azioni, fondata nel 1889, iscritta al numero 1.00004 dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione, appartenente al Gruppo Reale Mutua.

Sede legale e direzione generale in Via M. U. Traiano, 18 - 20149 Milano - Italia

Telefono 02/397161 - fax 02/3271270 - Sito Internet: www.italiana.it -

E-mail: benvenutinitaliana@italiana.it - Posta Elettronica Certificata (PEC): italiana@pec.italiana.it

Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 65 del R.D.L. 29/4/1923, n. 966, convertito nella legge 17/4/1925 n. 473, ed iscritta al numero 1.00004 dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione.

Il patrimonio netto dell'Impresa è pari a 456 milioni di euro, di cui 40 milioni di euro relativi al capitale sociale e 416 milioni di euro relativi al totale delle riserve patrimoniali.

Le informazioni relative alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) sono disponibili al seguente link: <https://www.italiana.it/institutional/chi-siamo/relazioni-e-bilanci>

Si specificano i seguenti dati:

- requisito patrimoniale di solvibilità (SCR): 180,5 milioni;
- requisito patrimoniale minimo di solvibilità (MCR): 81,2 milioni;
- fondi propri ammissibili (eligible own funds), interamente classificati come Tier1: 610,0 milioni di euro;
- solvency ratio: 338%.

Al contratto si applica la legge italiana.





Che cosa è assicurato?

Ad integrazione di quanto riportato nel DIP Danni si intendono compresi gli infortuni derivanti da:

- ✓ terremoto, eruzione vulcanica, inondazione, trombe d'aria e uragani;
- ✓ tumulti popolari, atti di terrorismo o vandalismo;
- ✓ atti di temerarietà compiuti per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa;
- ✓ stato di malore, infarto e incoscienza;
- ✓ asfissia fortuita e avvelenamenti acuti;
- ✓ annegamento, assideramento, congelamento, folgorazione, colpi di sole o di calore o di freddo;
- ✓ conseguenze obiettivamente constatabili di morsi o punture di animali.

L'assicurazione è prestata entro i limiti delle somme assicurate concordate con il Contraente.

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

Non sono previste opzioni con riduzione di premio.

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

RENDITA VITALIZIA	In caso di infortunio che determini un'invalidità permanente accertata pari o superiore al 66% della totale viene corrisposta una rendita fintanto che l'Assicurato è in vita.
RIMBORSO DELLE SPESE DI CURA A SEGUITO DI INFORTUNIO	Sono rimborsate le spese sostenute per curare le lesioni conseguenti ad un infortunio coperto dalla polizza.



Che cosa non è assicurato?

Oltre a quanto già indicato sul DIP Danni, sono esclusi dall'assicurazione gli infarti e le ernie non traumatiche di qualsiasi tipo, nonché gli infortuni derivanti:

- ✗ dalla guida ed uso, anche come passeggero, di mezzi subacquei;
- ✗ dalla pratica (e relative gare, prove ed allenamenti) di pugilato, atletica pesante, judo, karate e arti marziali in genere, lotta nelle sue varie forme, alpinismo con scalata di rocce e ghiaccio, speleologia, salto dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico, bob, rugby, arrampicata libera;
- ✗ da corse e gare (e relative prove) comportanti l'uso di veicoli o natanti a motore;
- ✗ da guerra, anche se non dichiarata, o insurrezione;
- ✗ da trasmutazione del nucleo dell'atomo e radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche o da esposizioni a radiazioni ionizzanti;
- ✗ dalla guida di aeromobili o durante i viaggi aerei, in qualità di passeggero, effettuati su aeromobili di Società/Aziende di lavoro aereo per voli diversi dal trasporto pubblico passeggeri, su aeromobili di Aereoclubs, su apparecchi per il volo da diporto o sportivo (ad esempio deltaplani, ultraleggeri, parapendio).



Ci sono limiti di copertura?

! Gli infortuni avvenuti durante l'espletamento di attività sportive non professionistiche quali calcio, calcetto e sci in genere e svolte al di fuori dell'egida di Federazioni Sportive, comportano una riduzione



dei capitali assicurati del 50%.

- ! Gli infortuni avvenuti durante l'espletamento di attività sportive non professionistiche (diverse da gare podistiche, bocce, golf, pesca non subacquea, scherma e tennis) svolte sotto l'egida di Federazioni Sportive, comportano una riduzione dei capitali assicurati del 50%.
- ! Relativamente alla garanzia "Rimborso delle spese di cura a seguito di infortunio" le spese sostenute dopo il ricovero o in assenza di ricovero sono rimborsate previa applicazione di uno scoperto del 20% con il minimo di 75 euro.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?	Denuncia di sinistro: La denuncia dell'infortunio, corredata da certificato medico e con indicazione del luogo, giorno ed ora dell'evento e delle cause che lo hanno determinato, deve essere fatta per iscritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza o alla Direzione della Società entro 3 giorni dall'infortunio o dal momento in cui l'Assicurato o gli aventi diritto ne abbiano avuta la possibilità.
	Assistenza diretta/in convenzione: non prevista
	Gestione da parte di altre imprese: non prevista
	Prescrizione: Il diritto al pagamento del premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto si prescrivono nel termine di due anni a decorrere dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 del Codice Civile).
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio imputabili a dolo o colpa grave possono comportare la perdita totale del diritto all'indennizzo; qualora le dichiarazioni sopraindicate siano state rese od omesse senza dolo o colpa grave, l'indennizzo può essere ridotto in proporzione. In entrambi i casi, le difformità possono comportare la cessazione della polizza ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
Obblighi dell'impresa	Pagamento del sinistro: Ricevuta la necessaria documentazione, verificata l'operatività della garanzia e valutato il danno, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni.



Quando e come devo pagare?

Premio	Il premio di polizza non è indicizzato. È possibile frazionare il premio in due, tre o quattro rate annue con un aumento del 2% del premio imponibile (netto + accessori): in tal caso le rate vanno pagate alle scadenze stabilite, con una tolleranza di quindici giorni. Il premio è comprensivo di imposte.
Rimborso	Secondo quanto disposto dall'art. 1896 c.c. se il rischio cessa di esistere dopo la conclusione del contratto e dopo l'inizio di efficacia dello stesso il contratto si scioglie, ma Italiana Assicurazioni avrà diritto al pagamento dei premi finché la cessazione del rischio non sia stata comunicata o non ne sia venuta a conoscenza. Se il rischio cessa dopo la conclusione del contratto, ma prima che questo abbia iniziato a produrre effetti il contratto si scioglie e l'assicuratore ha diritto solo al rimborso delle spese.





Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP.
Sospensione	Non è prevista la possibilità di sospendere le garanzie del contratto.



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	Il contratto non prevede il diritto del contraente di recedere dal contratto entro un determinato termine della stipulazione.
Risoluzione	Dopo ogni sinistro denunciato a termini di polizza, e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, il Contraente può recedere con preavviso di 30 giorni. Inoltre l'assicurazione cessa automaticamente nel momento in cui Italiana Assicurazioni liquida al 100% il capitale assicurato per Invalidità Permanente.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto alle persone che necessitano una copertura assicurativa per far fronte ad un infortunio che possa compromettere la salute e l'integrità fisica in ambito professionale e extraprofessionale.



Quali costi devo sostenere?

Sulla base delle rilevazioni contabili dell'ultimo esercizio relativi al presente prodotto, l'ammontare della quota parte percepita in media dagli intermediari è pari al 24,47% dei premi contabilizzati.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'Impresa assicuratrice	I reclami vanno inoltrati per iscritto a: - Servizio "Benvenuti in Italiana" – Italiana Assicurazioni, via Marco Ulpio Traiano 18, 20149 Milano – Numero Verde 800.10.13.13 (attivo dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 20), fax 02.39717001 – Email: benvenutitaliana@italiana.it La funzione aziendale incaricata dell'esame e della gestione dei reclami è l'ufficio Reclami del Gruppo Reale Mutua con sede in via M. U. Traiano 18, 20149 Milano La Compagnia è tenuta a rispondere entro 45 giorni. Potrà inoltre trovare tutti i dati relativi alla gestione dei reclami sul sito Internet www.italiana.it
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o in caso di risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS con una delle seguenti modalità: - via posta ordinaria all'indirizzo Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma, - via fax 06.42133353 oppure 06/42133745 - via pec all'indirizzo ivass@pec.ivass.it corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo. Info su www.ivass.it



PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n.98).
Negoziazione assistita	Si effettua tramite richiesta del proprio avvocato all'impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Arbitrato: Per la risoluzione di alcune controversie è prevista la facoltà di ricorrere all'arbitrato. In alternativa è possibile in ogni caso rivolgersi all'Autorità Giudiziaria. Commissione di Garanzia dell'Assicurato: Gli Assicurati di Italiana Assicurazioni hanno la possibilità di ricorrere ad un organismo indipendente, la "Commissione di Garanzia dell'Assicurato", a tutela dei propri diritti in base ai contratti stipulati. La Commissione esamina gratuitamente i ricorsi e la decisione non è vincolante per l'Assicurato. Se da questi accettata, è invece vincolante per la Società. Possono rivolgersi alla Commissione gli Assicurati persone fisiche, le associazioni nonché le società di persone e di capitali, che abbiano stipulato un contratto assicurativo con Italiana Assicurazioni, con esclusione di quelli riguardanti i Rami Credito e Cauzioni. Il ricorso deve essere proposto per iscritto inviando una e-mail all'indirizzo commissione.garanziaassicurato@italiana.it oppure una lettera alla sede della Commissione, Via dell'Arcivescovado 1, 10121 Torino. Per un completo esame dei casi in cui è possibile ricorrere alla Commissione si consiglia di consultare il Regolamento sul sito www.italiana.it Liti transfrontaliere: In caso di controversia con un'impresa d'assicurazione con sede in uno Stato membro dell'Unione Europea diverso dall'Italia, l'interessato può presentare reclamo all'IVASS con la richiesta di attivazione della procedura FIN-NET o presentarlo direttamente al sistema estero competente, attivando tale procedura accessibile dal sito internet www.lvass.it

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. *HOME INSURANCE*), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

